



## Certificato di origine per i film svizzeri

La Confederazione sostiene la creazione cinematografica svizzera nelle fasi di sviluppo, realizzazione e commercializzazione di film svizzeri e delle coproduzioni con l'estero.

L'UFC rilascia su domanda un certificato di origine per i film svizzeri. Le informazioni pratiche descrivono i requisiti, le procedure e gli effetti del riconoscimento. Per le coproduzioni si rimanda al documento «Informazioni pratiche sulle coproduzioni internazionali».

### 1. Definizioni

Per **svizzeri** si intendono persone di cittadinanza svizzera o domiciliate in modo duraturo in Svizzera, legate da un contratto a imprese di produzione svizzere da cui percepiscono una remunerazione. Per «domiciliate in modo duraturo» si intende il soggiorno come cineasta attivo in Svizzera: il soggiorno deve essere di almeno un anno comprovato (permesso di dimora) e la corrispondente attività lavorativa deve essere stata effettivamente esercitata in Svizzera nello stesso periodo.

La **quota di finanziamento** è il contributo finanziario apportato da un partner di coproduzione dal proprio Paese e che partecipa al finanziamento complessivo. È composta in particolare dalle risorse pubbliche della promozione cinematografica sovranazionale, nazionale e regionale, da quelle private, dai prefinanziamenti e dalle prevendite risultanti da cinema, televisione e altri tipi di commercializzazione, dai mezzi propri (partecipazioni e liquidità) e da contributi di altri partner dei rispettivi Paesi ed è espressa come percentuale del preventivo totale.

La **partecipazione artistica e tecnica** riguarda il personale artistico e tecnico che partecipa ai film e le imprese tecniche incaricate della realizzazione cinematografica. Solitamente provengono dai Paesi dei partner di coproduzione coinvolti, che provvedono anche alla loro retribuzione.

La **quota di spesa svizzera** è la percentuale del preventivo totale corrisposta dal partner di coproduzione svizzero. Vi fanno parte le spese e le uscite proprie assunte dal partner per gli elementi svizzeri all'interno e all'esterno dei confini nazionali.

Il **produttore responsabile** (*producteur délégué*) è il produttore responsabile della buona ultimazione del film e ha il diritto di decidere in ultima istanza. Secondo il diritto nazionale, una codelegazione paritaria non è considerata una delegazione.

## 2. Requisiti dei film svizzeri

Un film svizzero deve soddisfare le seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata in parte determinante da un autore svizzero e, in particolare, la regia deve essere svizzera;
- la produzione deve essere svizzera e i finanziamenti devono provenire in maggioranza dalla Svizzera;
- la partecipazione tecnica e artistica deve essere per quanto possibile, ma almeno in prevalenza, svizzera.

### 2.1 Autori svizzeri

Per poter parlare di parte determinante di autori svizzeri la regia deve essere svizzera. In caso di coregia, la regia svizzera deve essere almeno la metà e avere il diritto di decidere in ultima istanza in caso di controversie; viene considerata anche la nazionalità degli sceneggiatori e quella dei compositori.

### 2.2 Produzione svizzera

L'impresa di produzione deve avere sede in Svizzera ed essere diretta o detenuta in maggioranza da svizzeri. Se la produzione è affidata a una persona fisica, quest'ultima deve essere domiciliata in Svizzera.

Se un film svizzero viene realizzato con partecipazione internazionale, l'azienda di produzione svizzera deve coprire con i suoi finanziamenti almeno il 50 per cento dei costi e il film deve essere realizzato sotto la sua responsabilità (*producteur délégué*).

### 2.3 Partecipazione artistica e tecnica

La maggioranza della partecipazione artistica e tecnica deve essere garantita **sia** per il personale tecnico e artistico, **sia** per le imprese tecniche. Va osservato quanto segue:

- gli autori (sceneggiatura, regia e composizione musicale) non sono considerati nuovamente per la partecipazione artistica;
- si considerano elemento svizzero i tecnici che partecipano al film assumendo posizioni di responsabilità (capi) e i ruoli principali, se di cittadinanza svizzera o domiciliati in Svizzera;
- si considerano elemento svizzero le imprese tecniche cinematografiche con sede in Svizzera che forniscono servizi per il film o materiale.

Gli elementi svizzeri devono aver sottoscritto un contratto con l'azienda di produzione svizzera, che deve anche provvedere al loro pagamento. Sono determinanti le posizioni e i lavori di responsabilità che figurano nell'elenco sottostante.

Film di fiction	Documentari	Film d'animazione**
<b>Posizioni artistiche e tecniche</b>		
Fotografia*  Montaggio* Primo ruolo principale Secondo ruolo principale Direttore di produzione Location Manager Primo assistente alla regia Copione Tecnico del suono* Tecnico delle luci Tecnico di scena  Scenografo* Costumista Truccatore  <i>Sound Design</i> Missaggio <i>Picture Design</i>	Fotografia*  Montaggio*  Direttore di produzione  Primo assistente alla regia  Tecnico del suono* Tecnico delle luci Tecnico di scena  <i>Sound Design</i> Missaggio <i>Picture Design</i>	Fotografia/direttore artistico <i>Key Animation</i>  Montaggio Voce  Direttore di produzione  Primo assistente alla regia  Direttore tecnico Ideazione dei personaggi* Realizzazione dei personaggi Scenografie*  Direttore di animazione <i>Compositing</i> <i>Sound Design</i> Missaggio <i>Picture Design</i>
<b>Industria</b>		
Attrezzatura (fotografia, luce, suono)  Postproduzione video* Postproduzione audio	Attrezzatura (fotografia, luce, suono) Sala di montaggio Postproduzione video* Postproduzione audio	Studio*  Postproduzione video Postproduzione audio

(\*) Posizioni importanti, che possono essere computate due volte in totale.

(\*\*) L'analisi delle posizioni avviene sulla base della tecnica di animazione applicata.

Si considerano solo i posti dirigenziali, ovvero in genere una funzione è computata solo una volta per ciascun film. Le posizioni vacanti sono escluse dal conteggio.

In singoli casi motivati l'UFC può ammettere deroghe alla partecipazione svizzera maggioritaria. L'ordinanza cita esplicitamente due esempi: il caso in cui un documentario, per la tematica trattata, deve essere realizzato in parte preponderante all'estero e quello in cui non è stato possibile trovare in Svizzera persone o industrie adatte allo scopo.

## 2.4 Limitazioni alle coproduzioni internazionali

In taluni casi, un film può soddisfare le condizioni sia per il riconoscimento come coproduzione internazionale, sia per la qualifica come film svizzero. Un esempio potrebbe essere una coproduzione non ufficiale con regia svizzera e finanziamenti in maggioranza svizzeri in cui il coproduttore estero è finanziato privatamente. In questa circostanza l'azienda di produzione svizzera può decidere, accordandosi con il partner estero, se richiedere un riconoscimento come coproduzione internazionale o un certificato di origine come film svizzero.

## 2.5 Conferma della provenienza – Limitazioni ai film su ordinazione

Nella maggior parte dei casi non è possibile rilasciare certificati di origine per i film su ordinazione realizzati nell'ambito dell'obbligo di investimento spettante ai servizi televisivi e su richiesta, poiché non soddisfano i requisiti per essere considerati film svizzeri. Spesso infatti non sono realizzati su iniziativa e sotto la responsabilità dell'azienda di produzione svizzera ma dell'impresa soggetta all'obbligo di investimento. Inoltre, l'azienda di produzione non li finanzia autonomamente e non ne possiede i diritti di commercializzazione.

In questi casi, invece di un certificato di origine, l'UFC rilascia su domanda una conferma della provenienza, nella quale il finanziamento da parte dell'impresa soggetta all'obbligo di investimento e i relativi diritti di commercializzazione sono attribuiti all'azienda di produzione svizzera ai fini della valutazione dei criteri di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b della legge del 14 dicembre 2001 sul cinema (LCin).

La domanda di rilascio di una conferma della provenienza può essere presentata sia dall'impresa soggetta all'obbligo di investimento, sia dall'azienda di produzione. La conferma definitiva sarà rilasciata una volta realizzato il film e dopo aver ricevuto e convalidato il rendiconto. Fino a tale momento è possibile richiederne una provvisoria.

La conferma della provenienza è una garanzia per l'azienda di produzione e per l'impresa soggetta all'obbligo di investimento. In sua assenza, al momento della presentazione del rapporto annuo in merito all'adempimento dell'obbligo di investimento per un film su ordinazione, è necessario allegare al rapporto tutti i documenti elencati al capitolo 3.

I film su ordinazione sono esclusi da qualsiasi forma di promozione della Confederazione (art. 16 LCin).

*Nota bene: è possibile emettere conferme della provenienza soltanto dal 1° gennaio 2024, quando entrerà in vigore l'ordinanza.*

### 3. Procedura

Per i film sostenuti dall'UFC in fase di realizzazione o di postproduzione viene automaticamente rilasciato un **certificato di origine definitivo** una volta che è stato presentato e convalidato il consuntivo. In attesa, è possibile richiedere un **certificato provvisorio**.

Per i film non sostenuti dall'UFC, un certificato di origine può essere rilasciato dietro richiesta dell'impresa di produzione.

Per la domanda di emissione di un certificato di origine o di una conferma della provenienza si devono presentare i seguenti documenti:

- contratto di sceneggiatura e di regia;
- per le coproduzioni: contratto di coproduzione;
- per i film su ordinazione: contratto di realizzazione;
- elenco del personale artistico e tecnico nonché delle imprese tecniche con indicazione della nazionalità (cittadinanza, domicilio) e della conferma dell'indipendenza da servizi televisivi e su richiesta, da imprese mediatiche o da istituzioni di formazione e formazione continua; consuntivo, rispettivamente preventivo e piano finanziario;
- indicazione di genere/diversità in caso di riconoscimento definitivo/conferma.

In alcuni casi l'UFC può richiedere ulteriori indicazioni e documenti o una copia del film.

Le domande possono essere inviate all'UFC per posta o e-mail in qualsiasi momento. Se esiste una dichiarazione d'intenti per la promozione della realizzazione e se si presenta una domanda di versamento, l'UFC esamina provvisoriamente se sussistono i prerequisiti per un certificato di origine prima di pagare la prima rata.

#### **Responsabile per i film sostenuti dall'UFC:**

Servizio Promozione cinematografica

Per i contatti consultare la pagina Internet Promozione cinematografica selettiva.

#### **Responsabile per i film la cui realizzazione non è sostenuta dall'UFC:**

Servizio Commercializzazione e pluralità dell'offerta

Per i contatti consultare la pagina Internet Quote e obbligo di investimento.

### 4. Effetti della qualifica come film svizzero

Il certificato di origine conferma la nazionalità svizzera del film. La qualifica come film svizzero è il presupposto per accedere alla promozione cinematografica della Confederazione. In linea di principio i film svizzeri hanno accesso a tutte le misure di promozione. Il certificato di origine è anche richiesto da numerosi enti promotori regionali e internazionali.

Nel caso delle domande di promozione, in ciascuna fase della procedura l'UFC valuta la possibilità che un progetto sia realizzato come film svizzero o riconosciuto come coproduzione ufficiale. Se la qualifica come film svizzero è esclusa a priori, non si entra nel merito della domanda. Le sovvenzioni possono essere prospettate o corrisposte solo se è possibile che il film sia realizzato come film svizzero.

Per i film sostenuti è obbligatorio notificare le modifiche che hanno effetti sulla qualifica come film svizzero, segnatamente quelle al finanziamento o alla composizione della troupe. Per i film non sostenuti qualificati provvisoriamente la notifica delle modifiche è volontaria.

## **5. Basi legali**

Legge sul cinema (LCin; RS 443.1), in particolare l'articolo 2

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113), in particolare l'articolo 106 e seguenti

Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC; RS 443.nn), in particolare l'articolo 8 capoverso 3